



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 122 DEL 31-07-2013

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CSF CGIL BRIANZA SRL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO AI NUCELI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE"

L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 10.00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa		Si

PRESENTI : 4

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CSF CGIL BRIANZA SRL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONIE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. X/365 del 4 luglio 2013 la Giunta Regionale ha adottato il bando "Fondo finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e sostegno delle Morosità Incolpevoli – Anno 2013", con il quale sono stati approvati i criteri di assegnazione dei contributi a favore delle famiglie che hanno sottoscritto un contratto d'affitto oneroso sul mercato privato.

Dato atto che il provvedimento è strutturato su due linee di interventi, alternativi e non cumulabili tra loro:

- GRAVE DISAGIO ECONOMICO, a favore di:
 - a) cittadini titolari di contratti di locazione stipulati sul libero mercato, efficaci e registrati per l'anno 2013, con un isee-fsa 2013 fino a € 4.131,66= determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012
 - b) cittadini titolari di contratti di locazione stipulati sul libero mercato, efficaci e registrati per l'anno 2013, con un isee-fsa 2013 fino a € 8.263,31= determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012 e da due pensioni al minimo (ed equivalenti) certificabili. I titolari delle due pensioni devono far parte dello stesso nucleo familiare.
- MOROSITA' INCOLPEVOLE, a favore di:
 - cittadini titolari di contratti di locazione stipulati sul libero mercato, efficaci e registrati per l'anno 2013, che si trovano in condizioni di "morosità incolpevole" a seguito di:
 - mancato pagamento di almeno 3 mensilità del canone di locazione (alla data di presentazione della domanda)
 - isee-fsa 2013, determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012, pari o inferiore al canone di locazione annuo rilevabile dal contratto (di importo non superiore a 6.000 €).

Richiamata la delibera G.C. n. 120 del 31.7.2013, con la quale veniva deliberato di aderire al Fondo finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di grave disagio economico e sostegno delle morosità incolpevoli – anno 2013, provvedendo al contempo all'istituzione dello "Sportello affitti Fondo grave disagio economico e morosità incolpevole" con decorrenza dal 2 settembre al 31 ottobre 2013 secondo quanto stabilito con D.G.R. n. X/365 del 4 luglio 2013;

Ritenuto di avvalersi, come previsto dall'art. 12 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i., della collaborazione del CAAF, tramite convenzione, per l'assistenza, compilazione ed inoltro delle domande mediante il sistema informatico regionale;

Considerato quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a contattare il Centro servizi fiscali CGIL Brianza s.r.l. di Monza, il quale con nota prot. Com.le n. 6418 del 31.07.2013, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere, mediante convenzione, il servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione ed inoltro, mediante il sistema informatico regionale, delle domande per il contributo per "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei

familiari in situazione di grave disagio economico e a famiglie in condizioni di indigenza per morosità incolpevole" richiedendo per il servizio un compenso pari ad € 17,00 oltre I.V.A., per ogni domanda raccolta e trasmessa alla banca dati regionale, includendo nel computo anche le domande non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente anche in relazione all'assenza di requisiti del richiedente;

Ritenuto di approvare l'allegata convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il Centro Servizi Fiscali CGIL Brianza, per lo svolgimento delle attività di assistenza alla compilazione, ricezione e trasmissione alla Regione Lombardia tramite inserimento telematico, delle domande per il contributo per "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di grave disagio economico e a famiglie in condizioni di indigenza per morosità incolpevole";

Considerato che la convenzione di che trattasi comporta per l'Amministrazione Comunale una spesa complessiva che viene valutata in presunte in € 617,10, il cui importo viene determinato considerando l'ipotesi di n. 30 domande, calcolato prendendo in considerazione i dati delle domande pervenute negli scorsi anni;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegata convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il Centro Servizi Fiscali CGIL Brianza, con sede legale in Monza, via Premuda n° 17, cap 20052, C.F. 09726220156, P. IVA 009975820960 (convenzionata al CAAF CGIL Lombardia Srl, con sede legale in Sesto San Giovanni, viale Marelli 497), per lo svolgimento delle attività di assistenza alla compilazione, ricezione e trasmissione alla Regione Lombardia tramite inserimento telematico, delle domande per il contributo per ""Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di grave disagio economico e a famiglie in condizioni di indigenza per morosità incolpevole", a fronte di un compenso pari ad € 17,00 oltre I.V.A., per ogni domanda raccolta e trasmessa alla banca dati regionale, includendo nel computo anche le domande non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente anche in relazione all'assenza di requisiti del richiedente;
2. Di dare atto che la convenzione di che trattasi comporta per l'Amministrazione Comunale una spesa complessiva che viene valutata in presunte in € 617,10, il cui importo viene determinato considerando l'ipotesi di n. 30 domande, calcolato prendendo in considerazione i dati delle domande presentate negli scorsi anni;
3. Di rinviare a successivo atto del Responsabile del Settore Socio-Culturale l'adozione dell'impegno di spesa previsto al punto 2.;
4. Di autorizzare ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, il Responsabile del Settore Socio Culturale alla stipula della convenzione;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Allegati: - bozza di convenzione;
- pareri.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CSF CGIL BRIANZA SRL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE".

L'anno 2013, il giornodel mese di ... nella sede del Comune di Sovico, piazza A. Riva n. 10,

TRA

Il Comune di Sovico, di seguito indicato come Comune, C.F. n. 00866640154/P.IVA n. 00698320967, rappresentato dalla dott.ssa Rossi Patrizia Laura, nata.....il, Responsabile del Settore Socio-Culturale, abilitata alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 43 comma 4 del vigente Statuto Comunale-----

E

La società Centro Servizi fiscali CGIL BRIANZA srl, convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale CAAF CGIL LOMBARDIA Srl , P.IVA 00975820960 con sede in Monza, Via Premuda n: 17 nella persona del Rappresentante Legale Ivan Valota , in seguito denominato CAAF,

di seguito congiuntamente indicati come "le parti";

PREMESSO CHE:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009 n. 27, all'art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:
 - al comma 5:
"La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione";

- al comma 6:
 "Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro";
- La Regione:
 - nella fase istitutiva del "Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e sostegno delle Morosità Incolpevoli" ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l'altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l'affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l'erogazione del beneficio in questione;
 - per assicurare continuità all'istituto del "Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e sostegno delle Morosità Incolpevoli" (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l'azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto.
- Il Comune:
 - concorre con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione, e comunica formalmente alla Regione l'adesione alla misura e alla compartecipazione con fondi propri entro il 31 agosto 2013;
 - provvede con D.G.C. ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. X/365 del 4 luglio 2013, dandone la massima diffusione sul territorio;
 - ai soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico, provvede ad erogare il contributo al conduttore;
 - ai soggetti beneficiari indigenti in situazione di Morosità Incolpevole, provvede ad erogare il contributo direttamente al locatore, previa dichiarazione di quest'ultimo di non aumentare il canone di locazione, se previsto nel contratto, dell'importo relativo all'aggiornamento annuale Istat e l'obbligo di non attivare procedure esecutive di rilascio dell'immobile almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito;
- con D.G.R. Lombardia n. X/365 del 4 luglio 2013 è stato approvato l'Allegato 1 "*Fondo Sostegno Grave Disagio Economico e Morosità Incolpevole - Anno 2013*" (di seguito semplicemente "Allegato 1"), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2013, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;
- in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:
 - la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato e certificato dai Comuni o dai CAAF per conto dei

Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;

- il richiedente deve compilare la domanda usando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;
- i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri economici a carico dei Comuni stessi;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto e competenze)

1. Il Comune affida al Centro Servizi fiscali CGIL BRIANZA SRL , con sede in Monza Via _Premuda n:17 lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all'affitto per il grave disagio economico oppure per gli indigenti in situazione di morosità incolpevole, mediante l'apposita procedura informatica, più precisamente:

- a) servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
- b) rilascio al concorrente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore dell'ISEE-fsa, prerequisite di accesso al bando.
- c) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune. Il Comune metterà a disposizione la modulistica che dovrà essere precompilata a cura dei concorrenti;
- d) a richiesta, rilascio di copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte; il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, potrà rivolgersi in ogni momento al soggetto che ha elaborato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare;
- e) trasmissione al Comune di residenza del soggetto, della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando.

2. il CAAF dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAF.

Art. 3
(Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a:
 - a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell'affitto;
 - b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
 - c) fornire al CAAF la deliberazione comunale di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico e Morosità Incolpevole" edizione 2013 e relativi allegati;
 - d) fornire al personale indicato dal CAAF un'adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
 - e) fornire al CAAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
 - f) consentire al CAAF l'accesso all'utilizzo del software in rete dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ogni giorno settimanale, sabato compreso e domenica esclusa, per tutto il periodo di apertura del bando.

Art. 4
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.
Titolare del trattamento è la Giunta comunale nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il CAAF nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.
Responsabile del trattamento interno al Comune è il Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott.
Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.
2. Il CAAF:
 - a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;

- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 5

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)

1. Il richiedente deve presentare al Comune la domanda **a partire dal 2 settembre fino al 31 ottobre 2013** salvo diversa disposizione regionale.
2. Il Comune direttamente o per il tramite del CAAF provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 6

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF opererà direttamente nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

Art. 7

(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)

1. Il CAAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.
3. Il CAAF deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine inderogabile del **15 novembre 2013** pena la decadenza dall'incarico.

Art. 8

(Compensi)

1. Il Comune riconoscerà al CAAF (o società di servizi territoriale, convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale) un corrispettivo per l'opera prestata di € 17,00 IVA ESCLUSA per ogni domanda regolarmente raccolta;
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande previa verifica del numero delle domande presentate dal

CAAF, includendo nel computo tutte quelle "non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente anche in relazione alla assenza di requisiti del richiedente", con le modalità segnalate dal CAAF.

**Art. 9
(Durata)**

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e a famiglie in condizioni di indigenza con Morosità Incolpevole" edizione 2013 e conseguenti adempimenti delle parti, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/365 del 4 luglio 2013 e della relativa D.G.C. n. del

**Art. 10
(Spese)**

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

**Art. 11
(Controversie)**

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di (per il Comune).

Sovico,

per il Comune
Il Responsabile del Settore Socio-Culturale

per il CAAF
Il Legale rappresentante



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. *122* DEL *31/7/13* avente ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CSF CGIL BRIANZA SRL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFATTO AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE".

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE


Addì, 31.07.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(Rossi Dott.ssa Patrizia Laura)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, *31.07.2013*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 17 OTT. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 31 OTT. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 17 OTT. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI